



CORTE D'APPELLO DI MILANO

Dirigenza

Nota di servizio 54/2023

AI COORDINATORI E
AI RESPONSABILI DI UFFICI E CANCELLERIE SETTORE CIVILE
e, p.c. AL PRESIDENTE DELLA CORTE
S E D E

Oggetto: Processo civile - Riforma Cartabia - Disposizioni in vigore dal 30 giugno 2023 -
Quadro generale del diritto transitorio.

La riforma attuata dal Dlgs 10 ottobre 2022 n. 149, è entrata in vigore, ai sensi del suo articolo 52, «il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale» e cioè, essendo stato pubblicato sulla Gazzetta n. 243 del 17 ottobre 2022, dal 18 ottobre 2022.

All'interno del medesimo Dlgs 149/2022, infatti, gli articoli 35, 36, 41 e 49 dettano un'articolata e complessa serie di previsioni speciali e diversificate in tema di diritto transitorio in merito al quale si trasmette un quadro generale, pubblicato in una rivista giuridica, che può aiutare ogni operatore anche di cancelleria, dopo l'entrata in vigore al 30 giugno 2023 di un ulteriore blocco di disposizioni.

IL DIRIGENTE DELLA CORTE
Nicola Stellato

Dal 30 giugno 2023 il “terzo blocco” della riforma Cartabia del rito civile

Il diritto transitorio

Giuseppe Finocchiaro

Le disposizioni di cui alla legge 197/2022 hanno previsto l'anticipata applicazione di molte previsioni della riforma Cartabia

La riforma attuata dal Dlgs 10 ottobre 2022 n. 149, in linea di principio è entrata in vigore, ai sensi del suo articolo 52, «il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*»: cioè, essendo stato pubblicato sulla *Gazzetta* n. 243 del 17 ottobre 2022, **dal 18 ottobre 2022**.

Ma, secondo una distinzione cui gli operatori del diritto italiano, specie di quello processuale, sono oramai ben avvezzi, l'entrata in vigore di una disposizione non coincide con l'applicabilità della medesima.

All'interno del medesimo **Dlgs 149/2022, infatti, gli articoli 35, 36, 41 e 49 dettano un'articolata e complessa serie di previsioni speciali e diversificate in tema di diritto transitorio.**

Le modifiche al diritto transitorio

La comprensione di questo complicato e variegato insieme di norme è stata resa ulteriormente più ardua e difficoltosa dai successivi interventi legislativi, costituiti:

- › innanzi tutto, **dalla legge 29 dicembre 2022 n. 197** (recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», pubblicata nel Supplemento ordinario n. 43/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 29 dicembre 2022), il cui articolo 1, comma 380, ha modificato gli articoli 35, 36 e 41 del Dlgs 149/2022, prevedendo l'anticipata applicazione di molte novità;
- › in secondo luogo, **dal DI 29 dicembre 2022 n. 198** (intitolato «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», ma universalmente noto come «decreto Milleproroghe», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 29 dicembre 2022 e convertito, con modificazioni, in legge 24 febbraio 2023, n. 14), il cui articolo 8 ha disposto non soltanto la proroga di diverse previsioni inizialmente introdotte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, ma anche l'introduzione di deroghe alla disciplina dettata dalla riforma Cartabia;
- › da ultimo, **dal DI 24 febbraio 2023, n. 13** (recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 24 febbraio 2023, e convertito, con modificazioni, in legge 21 aprile 2023, n. 41), il cui articolo 37, ha ulteriormente modificato l'articolo 41 del Dlgs 149/2022.

Profili generali del diritto transitorio

Come ben noto, il ricordato torrenziale profluvio legislativo è stato accolto molto **criticamente dagli studiosi e dagli operatori del diritto**, specialmente le disposizioni di cui alla legge n. 197/2022, che, contrariamente all'inveterata abitudine italica di inanellare una lunga serie di rinvii, hanno previsto **l'anticipata applicazione** di molte previsioni della riforma. Nonostante le indubbie difficoltà che gli operatori del diritto hanno dovuto affrontare per adeguarsi in tutta fretta alle molte novità, non può non ricono-

scersi che l'anticipazione dell'applicazione di larga parte della riforma ha avuto il grande merito di eliminare in radice ogni dubbio sulla tempistica della riforma.

Per le disposizioni della riforma, la maggior parte delle quali destinata a operare in ambito processuale il legislatore ha fissato una pluralità di norme di diritto transitorio, differenziate sulla base:

- › da un lato, delle **date di decorrenza dell'applicazione delle novità** (alcune dal 1° gennaio 2023, altre dal 28 febbraio 2023, dal 30 giugno 2023, dal 18 ottobre 2024, dal 1° gennaio 2030, nonché, infine, dall'adozione di atti regolamentari previsti dalla medesima riforma, come previsto dall'articolo 35, commi 10 ed 11, del Dlgs 149/2022);
- › dall'altro lato, **vuoi della limitazione dell'applicazione della riforma soltanto ai procedimenti instaurati successivamente a tale data** ovvero l'estensione anche a quelli già pendenti ovvero ancora a quelli il cui grado sia stato avviato dopo la data fissata dal legislatore, diversificando ulteriormente sulla base dell'ufficio giudiziario avanti a cui la novità processuale deve essere applicata.

Sulla scorta di queste indicazioni generali, **in occasione della scadenza del 30 giugno 2023**, data in cui, come anticipato, una parte delle nuove disposizioni devono iniziare a trovare applicazione, pare opportuno cercare di fare il punto sullo stato di attuazione della riforma Cartabia del processo civile, predisponendo una tabella riassuntiva, che dia conto delle numerose eccezioni alla regola generale sancita dall'articolo 35, comma 1, del Dlgs 149/2022, ai sensi del quale «Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti».

Pare, peraltro, opportuno, passare in rassegna un po' più nel dettaglio le novità che sono applicabili dal 30 giugno 2023.

Completamento della "Giustizia digitale"

Innanzitutto, ai sensi dell'articolo 35, comma 3, secondo periodo, del Dlgs 149/2022, dal 30 giugno sono applicabili a tutti i procedimenti, inclusi quelli già pendenti davanti a giudice di pace, tribunale per i minorenni, commissario per la liquidazione degli usi civici e tribunale superiore delle acque pubbliche, le «Disposizioni relative alla giustizia digitale» di cui al nuovo Titolo V-ter delle Disposizioni d'attuazione del Cpc, corrispondente agli articoli da 196-*quater* a 196-*septies*, in forza dei quali:

- › «il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche»;
- › di conseguenza, gli atti processuali devono essere redatti esclusivamente in formato elettronico;
- › il deposito degli atti si perfeziona attraverso le modalità telematiche;
- › le copie cartacee degli atti processuali hanno una funzione soltanto "sussidiaria".

Come ben noto, queste nuove regole, in forza dell'articolo 35, comma 2, erano già applicabili dal 31 gennaio 2023 a tutti i procedimenti, inclusi quelli già pendenti davanti a tribunale, corte d'appello e Corte di cassazione (salvo che una delle parti sia una pubblica amministrazione che sta in giudizio con un proprio dipendente, nel qual caso l'applicabilità decorre **dal 28 febbraio 2023**).

Si tratta di un momento significativo nella lunga e travagliata evoluzione tecnologica del processo civile, sotto una pluralità di profili, **tra i quali pare opportuno segnalarne almeno due:**

- › da un lato, deve osservarsi che risultano ormai completamente e definitivamente obsolete le disposizioni del codice di rito che continuano a fare riferimento al "deposito in cancelleria", anche in quei rari casi in cui, ex articolo 82, commi 1 e 3 prima parte, del Cpc, la parte può «stare in giu-

Per le disposizioni della riforma, la maggior parte delle quali destinata a operare in ambito processuale, il legislatore ha fissato una pluralità di norme di diritto transitorio

LO STATO DELL'ATTUAZIONE DELLA NOVELLA

(Decorrenza, disposizioni da applicare e limiti previsti dal Dlgs 149/2023)

DECORRENZA	DISPOSIZIONI DA APPLICARE	LIMITAZIONI DELL'APPLICAZIONE	DISPOSIZIONE DI DIRITTO TRANSITORIO
Dal 1° gennaio 2023	Articoli 127, comma 3, 127-bis, 127-ter del Cpc e articolo 196-duodecies delle Disposizioni d'attuazione del Cpc	Applicazione a tutti i procedimenti, inclusi quelli già pendenti davanti a giudice di pace, tribunale, tribunale per i minorenni, corte d'appello, commissario per la liquidazione degli usi civici, tribunale superiore delle acque pubbliche e Corte di cassazione	Articolo 35, commi 2, primo periodo, e 3, primo periodo
	Articolo 193, comma 2, del Cpc		
	Articoli 196-quater e 196-sexies delle Disposizioni d'attuazione del Cpc	Applicazione a tutti i procedimenti, inclusi quelli già pendenti davanti a tribunale, corte d'appello e Corte di cassazione (salvo che una delle parti sia una pubblica amministrazione che sta in giudizio con un proprio dipendente)	Articolo 35, comma 2, primo e secondo periodo
	Articoli 196-quinquies e 196-septies delle Disposizioni d'attuazione del Cpc	Applicazione a tutti i procedimenti, inclusi quelli già pendenti davanti a tribunale, Corte d'appello e Corte di cassazione	Articolo 35, comma 2, primo periodo
	Articolo 363-bis del Cpc	Applicazione a tutti i procedimenti di merito, inclusi quelli già pendenti	Articolo 35, comma 7
	Articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del Cpc	Applicazione ai giudizi avanti alla Corte di cassazione introdotti con ricorso notificato prima del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio	Articolo 35, comma 6
	Articoli 360, 362, 366, 369, 370, 371 e 383 del Cpc	Applicazione ai giudizi avanti alla Corte di cassazione introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data	articolo 35, comma 5
	Articoli 137, 137-bis, 137-ter, 139, 140, 140-bis, 143, 144-bis.1 (nonché l'abrogazione degli articoli 134, 134-bis e 135) delle Disposizioni d'attuazione del Cpc	-	-
Dal 28 febbraio 2023	Articolo 1 della legge 14 gennaio 1994 n. 20	Applicazione anche agli accordi di conciliazione conclusi in procedimenti già pendenti	Articolo 41, comma 3-bis
	Articoli 283, 326, 334, 342, 343, 348, 348-bis, 349-bis, 350, 350-bis, 351, 352, 354, 356, 434, 436-bis, 437 e 438 (nonché le abrogazioni degli articoli 348-ter, 353) del Cpc	Applicazione a tutte le impugnazioni proposte successivamente	Articolo 35, comma 4
	Articoli 196-quater e 196-sexies («Perfezionamento del deposito con modalità telematiche») delle Disposizioni d'attuazione del Cpc	Applicazione ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente a tutti i procedimenti, inclusi quelli già pendenti avanti a tutti gli uffici giudiziari	Articolo 35, comma 2, secondo periodo
	Articoli 475, 478 e 479 (nonché l'abrogazione dell'articolo 476) del Cpc	Applicazione a tutti gli atti di precetto notificati successivamente	Articolo 35, comma 8
	Articoli 371-ter del Cp e 282-bis del Cpp	-	Articolo 36, comma 1
	Articolo 64-bis delle Norme di attuazione e coordinamento del Cpp	Procedimenti iscritti successivamente	Articolo 36, comma 2

DECORRENZA	DISPOSIZIONI DA APPLICARE	LIMITAZIONI DELL'APPLICAZIONE	DISPOSIZIONE DI DIRITTO TRANSITORIO
Dal 30 giugno 2023	Articoli da 196- <i>quater</i> a 196- <i>septies</i> delle Disposizioni d'attuazione del Cpc	Applicazione a tutti i procedimenti, inclusi quelli già pendenti davanti a giudice di pace, tribunale per i minorenni, commissario per la liquidazione degli usi civici e tribunale superiore delle acque pubbliche	Articolo 35, comma 3, secondo periodo
	Articoli da 12- <i>bis</i> a 12- <i>sexies</i> delle Disposizioni d'attuazione del Cpc	Applicazione a tutti i procedimenti, inclusi quelli già pendenti	Articolo 35, comma 9
	Abrogazione dell'articolo 7 della legge 6 maggio 2004 n. 129	-	Articolo 35, comma 9
	Articoli da 2 a 8, da 15- <i>bis</i> a 17, 20 del Dlgs 4 marzo 2010 n. 28	-	Articolo 41, comma 1
	Articoli 3 e da 11- <i>bis</i> a 11- <i>undecies</i> del Dl 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni in legge 10 novembre 2014, n. 162	-	Articolo 41, comma 4
Dal 18 ottobre 2024	Articoli da 49 a 51, 54, 58, 70 e 70- <i>ter</i> dell'Ordinamento giudiziario (istitutivi del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e di soppressione dei tribunali per i minorenni)	-	Articolo 49, comma 1
1° gennaio 2030	-	I procedimenti civili pendenti avanti ai tribunali per i minorenni proseguono davanti alla sezione circondariale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie	-

dizio personalmente», senza «ministero di un procuratore legalmente esercente»;

- › dall'altro lato, è assolutamente ovvio che le modalità espressive sono direttamente condizionate dal mezzo usato, sicché assai opportunamente l'articolo 46, comma 4, delle Disposizioni d'attuazione del Cpc, demanda al ministero della Giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, non soltanto di definire con decreto «**gli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo**», ma anche (e soprattutto) di stabilire «i limiti degli atti processuali». A quanto consta (al momento in cui si scrive), lo schema di decreto è stato predisposto dal ministero della Giustizia **in data 23 maggio 2023, con l'espressa previsione di efficacia il 30 giugno 2023** (così l'articolo 12 dello schema di Dm) e approvato dal Consiglio superiore della magistratura (con delibera del 7 giugno 2023), ma non ha ancora ricevuto il parere del Consiglio nazionale forense.

La nuova figura dei “mediatori familiari”

Sempre con decorrenza dal 30 giugno 2023 sono applicabili, in virtù dell'articolo 35, comma 9, Dlgs 149/2022, a tutti i procedimenti, inclusi quelli già pendenti, i nuovi articoli da 12-*bis* a 12-*sexies* delle Disposizioni d'attuazione del Cpc, che contengono, giusta l'intitolazione del nuovo capo, **la disciplina “Dei mediatori familiari”**.

In particolare, ai sensi dell'articolo 12-*bis*, **presso ogni tribunale è istitu-**

Il completamento della “giustizia digitale” è un momento significativo nella lunga evoluzione tecnologica del processo civile

Ampliate le ipotesi di mediazione "obbligatoria" nei casi in cui il preventivo esperimento del procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale

ito un elenco di mediatori familiari, cui possono essere iscritti, secondo la previsione di cui all'articolo 12-*quater*, "coloro che sono iscritti da almeno cinque anni a una delle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico [ora Ministero delle imprese e del *Made in Italy*], sono forniti di un'adeguata formazione e di specifica competenza nella disciplina giuridica della famiglia, nonché in materia di tutela dei minori e di violenza domestica e di genere e sono di condotta morale specchiata".

Analogamente a quanto osservato immediatamente sopra, vale segnalare che le norme *de quibus* devono ancora ricevere piena e completa attuazione ad opera del Governo: ai sensi dell'articolo 12-*sexies*, infatti, il Ministro della Giustizia deve adottare un Dm con cui regolare «L'attività professionale del mediatore, la sua formazione, le regole deontologiche e le tariffe applicabili».

Nonostante le gravi lacune normative derivanti dalla mancata adozione del **necessario regolamento previsto dall'articolo 12-*sexies* citato**, si deve ricordare che diversi tribunali si sono attivati al fine del tempestivo primo popolamento dell'elenco (per tutti si veda il decreto del Presidente f.f. del Tribunale ordinario di Milano del 24 maggio 2023, n. 58, che - tra l'altro - indica come termine per la presentazione delle candidature il 16 giugno u.s.: sebbene l'articolo 12-*ter*, comma 3, preveda che l'elenco debba essere sottoposto a revisione ogni quattro anni, in mancanza di un'espressa previsione in tal senso, sembra doversi escludere che l'iscrizione possa avvenire soltanto in particolari finestre temporali, specie considerato queste non sono espressamente previste da nessuna disposizione di diritto positivo).

La nuova mediazione civile e commerciale

Dal 30 giugno 2023, poi, diventano applicabili le molte e varie novità apportate dal Dlgs 149/2022 al Dlgs 4 marzo 2010 n. 28, recante «Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali», nonché alle novità a esse collegate.

In particolare, tra queste, in estrema sintesi, quelle che paiono più significative e meritevoli di essere ricordate in questa sede vi sono:

- › l'ampliamento delle ipotesi di mediazione cosiddetto "obbligatoria" ex articolo 5 del Dlgs 28/2010, **cioè di quelle controversie per le quali il preventivo esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale**: analiticamente, ai casi già previsti si sono aggiunte le controversie relative a:
 - › ***** secondo rientro** - contratti di associazione in partecipazione;
 - contratti di consorzio;
 - contratti di *franchising* (o di "affiliazione commerciale", con contestuale abrogazione dell'articolo 7 della legge 6 maggio 2004, n. 129, che imponeva il previo esperimento del tentativo di conciliazione presso la camera di commercio, per le medesime controversie);
 - contratti di opera;
 - contratti di rete;
 - contratti di somministrazione;
 - contratti di società di persone;
 - contratti di subfornitura;
 - l'espressa previsione (conformemente alle indicazioni fornite da Cassazione civile, sezioni Unite, 18 settembre 2020, n. 19596, in «Guida al Diritto», 2020, fascicolo 40, pag. 72) di cui all'articolo 5-*bis* del Dlgs 28/2010, secondo cui l'onere di presentare domanda di mediazione spetta alla parte che ha promosso ricorso per decreto ingiuntivo;
 - l'attribuzione, ex articolo 5-*ter* del Dlgs 28/2010, all'amministratore di condominio «ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi», con l'obbligo di sottoporre poi all'approvazione dell'assemblea condominiale la conciliazione eventualmente raggiunta;
 - la soppressione del cosiddetto "incontro preliminare": ai sensi del nuovo articolo 6 del Dlgs 28/2010, infatti, il primo incontro di mediazione (in

cui "il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione") è da considerarsi già come primo incontro di mediazione;

- con la conseguenza che l'organismo dovrà immediatamente richiedere le nuove indennità di mediazione che verranno rese note con Decreto Ministeriale di prossima emanazione; in attesa della pubblicazione del Decreto Ministeriale, l'Organismo richiederà le spese di avvio della mediazione oggi vigenti e, in ipotesi di partecipazione delle parti al primo incontro di mediazione, le indennità ad oggi vigenti;
- la previsione di cui al nuovo articolo 8-bis del Dlgs 28/2010, che disciplina in modo analitico e preciso lo svolgimento del procedimento di mediazione "in modalità telematica", imponendo alle parti di essere munite di "firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata" (così il comma 3);
- la possibilità per i non abbienti di poter avvalersi del patrocinio a spese dello Stato anche nella mediazione civile e commerciale, ai sensi degli articoli 15-bis e seguenti del Dlgs 28/2010.

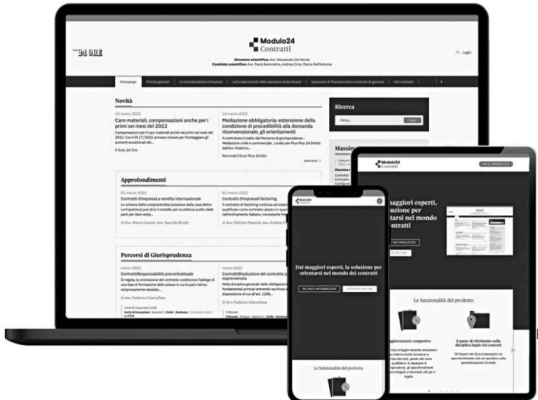
La nuova negoziazione assistita

Da ultimo, sempre a decorrere dal 30 giugno 2023, ai sensi dell'articolo 41, comma 4, Dlgs 149/2022, possono trovare applicazione le nuove norme in tema di negoziazione assistita ex DL 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni in legge 10 novembre 2014, n. 162.

Anche in questo contesto le novità sono notevoli e assai varie, le più significative sono senz'altro le seguenti:

- › l'estensione in virtù del nuovo articolo 2-ter del DL 132/2014, dell'ambito di applicazione della negoziazione assistita anche alle controversie di lavoro di cui all'articolo 409 del Cpc, a condizione che ciascuna parte sia assistita da almeno un avvocato, con applicazione all'accordo raggiunto all'esito della procedura di negoziazione assistita dell'articolo 2113, comma 4, del Cc;
- › la previsione che nella convenzione di negoziazione assistita possa essere ammessa la possibilità di acquisire dichiarazioni sia di terzi su fatti rilevanti in relazione all'oggetto della controversia (con la conseguente applicabilità della nuova fattispecie penale di "False dichiarazioni al difensore", ex commi 3 e 4 dell'articolo 371-ter del Cp), sia della controparte sulla verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte nel cui interesse sono richieste (ai sensi, rispettivamente, dei nuovi articoli 4-bis e 4-ter del DL 132/2014);
- › l'estensione anche alla negoziazione assistita del patrocinio a spese dello Stato a favore dei non abbienti, ex articoli 11-bis e seguenti del DL 132/2014.

**Estesa anche
la negoziazione assistita
del patrocinio
a spese dello Stato
a favore dei non abbienti**



24ORE
PROFESSIONALE

Modulo24
Contratti

**LA PIATTAFORMA DIGITALE
EVOLUTA CHE SUPPORTA
E MIGLIORA IL LAVORO
DEI PROFESSIONISTI.**

Maggiori informazioni su: modulo24contratti.com